



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA LOCALE

ATTO N. DEL 47

Torino, 07/02/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Paolo CHIAVARINO

Chiara FOGLIETTA

Paolo MAZZOLENI

Gabriella NARDELLI

Giovanna PENTENERO

Francesco TRESSO

Jacopo ROSATELLI

Rosanna PURCHIA

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Domenico CARRETTA - Carlotta SALERNO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: DISTACCO FUNZIONALE PERSONALE POLIZIA LOCALE ALLA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE.

L'art. 5, comma 2 del D.Lgs 271/1989 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale", prevede che, quando lo richiedano particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia Giudiziaria, su richiesta del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e del Procuratore della Repubblica interessato, possano essere applicati presso le Sezioni, con provvedimento delle Amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria di altri organi".

Al fine dell'efficiente ed efficace istruzione dei procedimenti penali afferenti alle seguenti aree tematiche:

- Reati connessi all'Infortunistica Stradale – Reati di competenza GdP - Sezione Affari Semplici – Sequestri Giudiziari e provvedimenti di restituzione – Indagini ed attività che rientrano nella diretta competenza specialistica dell'Aliquota,
- Reati inerenti la Sicurezza Urbana,

- Reati in materia di Tutela del Consumatore, degli ambienti di lavoro e di sanità pubblica locale ed in materia alimentare,
- Reati contro la P.A, in materia urbanistico-edilizia, paesaggistica, ambientale e materie collegate,
- Reati commessi in danno delle c.d. “Fasce Deboli”, in danno di minori, reati rientranti nel c.d. “Codice rosso”,

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2 del D. Lgs. 271/1989, sono stati applicati 32 operatori di polizia locale presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e 6 operatori presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, a seguito di specifica richiesta di applicazione di ufficiali e/o agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino effettuata, con nota Prot. n. 665 del 25 gennaio 2023, dalle competenti Autorità giudiziarie.

Detti operatori costituiscono l’ “Aliquota” di Polizia locale presso le Sezioni di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica ordinaria e presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, di cui all’art. 56 del Codice di Procedura Penale, che non solo svolge essenziali e rilevanti attività di polizia giudiziaria (nelle materie proprie e direttamente collegate alle competenze dell’ente territoriale di appartenenza e provenienza) ma, altresì, consente in indagini, sempre riferite a quelle materie, una proficua collaborazione investigativa con le altre Forze di polizia presenti nelle predette Sezioni di polizia giudiziaria.

L’art. 3 della legge quadro sull’ordinamento della Polizia municipale (n. 65 del 07 marzo 1986) prevede che tutti gli addetti al servizio di Polizia Municipale, oggi locale, esercitino le funzioni istituzionali loro attribuite dalla legge, collaborando con le forze di polizia di Stato, mentre l’art. 5 prevede che il personale che svolge servizio di polizia municipale esercita anche le funzioni di polizia giudiziaria enunciate dal combinato disposto di cui agli artt. 55 e 57, comma 2, del Codice di Procedura Penale, nell’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni.

Questa previsione di legge comporta che tutti gli addetti al servizio di Polizia Municipale, ai sensi dell’art. 370 del Codice di Procedura Penale, possano, ogni qualvolta lo richiedano esigenze legate alla specificità dell’indagine, essere chiamati dal pubblico ministero ad effettuare il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l’assistenza necessaria del difensore.

Si ritiene, pertanto, conveniente, considerata l’evidente complessità delle norme in materia, individuare talune unità di personale appartenente al Corpo di Polizia Locale da destinare permanentemente all’attività di diretta collaborazione istituzionale con l’Autorità Giudiziaria anziché ripartire tra tutti i dipendenti tale attività, al fine di perseguire il comune obiettivo di utilizzare al meglio le forze di Polizia giudiziaria presenti nel territorio e in ottemperanza alle recenti disposizioni in materia di sicurezza integrata, intesa quale insieme d’interventi dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e di altri soggetti istituzionali, di poter e dover concorrere, nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali

A tal proposito, la circolare D.A.G. 89034U -Direzione Generale della Giustizia Penale in data 13 maggio 2016, consente il distacco funzionale presso la Procura della Repubblica di ufficiali o agenti della polizia giudiziaria appartenenti ad amministrazioni diverse da quelle statali in quanto investito per legge, presso l’amministrazione di appartenenza, di compiti di polizia giudiziaria.

La legge 7 agosto 1990 n. 241, sul procedimento amministrativo la quale, all’art. 15 prevede la possibilità in generale che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune nell’interesse pubblico e generale;

Rilevato che l’assegnazione temporanea presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale in

distacco funzionale consentirebbe a questa Pubblica Amministrazione di formare ulteriormente il dipendente, con il risultato di migliorare il servizio svolto nell'Ente di appartenenza e supporterebbe l'attività della Procura in quanto il regolare funzionamento delle strutture giudiziarie incide sul più generale assetto ed in particolare sul processo di sviluppo socioeconomico della collettività territoriale della città;

Evidenziato che gli oneri retributivi e contributivi dell'assegnazione temporanea mediante distacco funzionale, in applicazione analogica dell'art. 30 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, rimangono a carico dell'Ente di appartenenza;

Dato atto che lo schema di convenzione è senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la spesa del personale in distacco funzionale farà carico su fondi ordinari dell'Ente di appartenenza;

Dato, altresì, atto che i dipendenti interessati al distacco funzionale hanno espresso la propria disponibilità al distacco;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare lo schema di accordo di collaborazione ex articolo 15 legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Città di Torino e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, e contestualmente autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso;
2. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come risulta dal documento allegato (Allegato 2);
3. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al fine di permettere la continuità dell'attività di diretta collaborazione istituzionale.

Proponenti:

IL SINDACO
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Roberto Mangiardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-47-2023-All_1-ALL_1_ACCORDO_DI_COLLABORAZIONE.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento